



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'articolo 1 istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e in particolare l'articolo 1, comma 521, ai sensi del quale:

"Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e in particolare di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il «Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Per le medesime finalità di cui al primo periodo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, per l'anno 2021, di 3 milioni di euro a beneficio delle università statali del Mezzogiorno aventi un numero di iscritti inferiore a 20.000. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020 recante la "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023";

VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1820 "*Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno*" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2021, pari a 5 milioni di euro;

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle Università non statali legalmente riconosciute, e in particolare l'articolo 2, comma 1, il quale prevede che lo Stato può concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla stessa legge, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 521, primo periodo, della legge n. 178 del 2020, date le modalità di erogazione della didattica delle università telematiche che prescinde dalla collocazione territoriale della sede, le risorse sono destinate alle Università non statali non telematiche del Mezzogiorno;

VISTO lo stanziamento disponibile pari a 3 milioni di euro sul cap. 1694 pg 1 "Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2021, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 521, secondo periodo, della legge n. 178 del 2020;

CONSIDERATA la necessità di definire:

- a) i criteri di riparto delle risorse in favore delle Università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno: LUM "Degennaro", Kore di Enna, Suor Orsola Benincasa e Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2021;
- b) i criteri di riparto delle risorse in favore delle Università statali del Mezzogiorno, aventi sede nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna e aventi un numero di iscritti inferiore a 20.000, pari complessivamente a 3 milioni di euro per l'anno 2021;



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETA

Articolo 1 (Ripartizione risorse)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 521, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse stanziare sul “Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno”, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, sono ripartite tra le Università di LUM “Degennaro”, Kore di Enna, Suor Orsola Benincasa e Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria nel seguente modo:
 - il 50%, in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale entro il primo anno oltre la durata normale dei corsi di studio;
 - il 50%, in proporzione all'assegnazione disposta nell'anno 2020, relativa alla quota premiale attribuita ai sensi dell'art. 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243.

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 521, secondo periodo, della legge n. 178 del 2020, le risorse stanziare sul “Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari”, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, sono ripartite tra le Università statali del Mezzogiorno, aventi sede nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, aventi un numero di iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale nell'a.a. 2019/2020 complessivamente inferiore a 20.000, nel seguente modo:
 - il 50%, in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale entro il primo anno oltre la durata normale dei corsi di studio;
 - il 50%, in proporzione all'assegnazione disposta nell'anno 2020, relativa alla quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa